



# **STATUTO**

Banca Lombarda e Piemontese  
Società per Azioni  
Codice fiscale e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Brescia 00285280178  
Sede Sociale e Direzione: Brescia  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo  
del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese  
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi  
ed al Fondo Nazionale di Garanzia

## **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE**

### **Articolo 1**

La "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni" - in forma abbreviata "Banca Lombarda" o "BLP" - trae origine dalla fusione con pari dignità tra la Banca San Paolo di Brescia, società per azioni, originariamente Società anonima cooperativa denominata Banca San Paolo, costituita con atto 20 marzo 1888, e CAB - Società per Azioni, originariamente Società anonima cooperativa denominata Credito Agrario Bresciano, costituita con atto 23 maggio 1883, fusione attuata mediante incorporazione della Banca San Paolo di Brescia in CAB, perfezionata con atto in data 22 dicembre 1998 e con effetti dal 31 dicembre 1998.

La Società è titolare delle espressioni Credito Agrario Bresciano, CAB, Banca San Paolo di Brescia, Banca San Paolo, nonché dell'espressione Banca del Cimino alla quale il CAB - Società per azioni è succeduto per incorporazione; pertanto la Società potrà usare tali espressioni direttamente o concederle a terzi l'utilizzo.

### **Articolo 2**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. A tal fine essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni in materia e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Lombarda e Piemontese" – in forma abbreviata "Banca Lombarda" o "BLP" -, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

### **Articolo 3**

La Società durerà fino al 31 dicembre 2103 e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 4**

La Società, anche al fine di rafforzare il legame con il territorio in cui opera, destinerà una somma, determinata ai sensi del successivo art. 19, a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali e ciò, principalmente, tramite assegnazioni annue paritarie all'Istituto di Cultura Giovanni Folonari - Fondazione Credito Agrario Bresciano e alla Fondazione Banca San Paolo di Brescia, quest'ultima istituita per assicurare il perseguimento delle finalità ideali originarie dell'omonima Banca.

## Articolo 5

La Società ha la Sede legale in Brescia.

## CAPITALE

### Articolo 6

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato è di Euro 322.292.258 diviso in n. 322.292.258 azioni da nominali Euro 1 ciascuna.

Con delibera assembleare del 27 aprile 2001 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale di massime n. 1.350.000 azioni al servizio del piano di stock option riservato a soggetti che ricoprono la carica di amministratore delegato di società controllate dalla Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. ed a promotori finanziari di Banca Lombarda e Piemontese entro e non oltre cinque anni dalla data del 27 aprile 2001:

- il Consiglio d'Amministrazione in data 9 luglio 2003, in parziale esercizio di detta facoltà, ha deliberato:

\* al servizio del piano di stock option, di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 200.752 mediante emissione di massime 200.752 azioni da nominali Euro 1 ciascuna, riservate all'esercizio di 200.752 diritti di sottoscrizione assegnati a promotori finanziari di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A..

Con delibera assembleare del 29 aprile 2003 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale:

a) di massime n. 45.000.000 di azioni entro e non oltre cinque anni dalla data del 29 aprile 2003:

- il Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2006 in parziale esercizio di detta facoltà, ha deliberato:

di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali massimi Euro 29.299.296 mediante emissione di massime n. 29.299.296 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti;

b) di massime n. 3.500.000 azioni al servizio di un piano di stock option riservato a managers di Banca Lombarda e Piemontese e di sue controllate entro e non oltre cinque anni dalla data del 29 aprile 2003:

- il Consiglio d'Amministrazione in data 9 luglio 2003, in parziale esercizio di detta facoltà, ha deliberato:

\* al servizio del piano di stock option, di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 3.200.500 mediante emissione di massime 3.200.500 azioni da nominali Euro 1 ciascuna, riservate all'esercizio di 3.200.500 diritti di sottoscrizione assegnati ai managers di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e di sue controllate.

## **Articolo 7**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie della Società per ammontare superiore al 5% del capitale sociale.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato tenendo conto anche della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica ovvero società, e alle controllate dirette o indirette.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, I e II comma del Codice Civile.

Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, II comma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico del Credito).

Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare.

Il diritto di voto inerente alle azioni eventualmente in eccedenza rispetto al limite massimo di possesso azionario sopraindicato non può essere esercitato.

La Società ha diritto di accertare l'esistenza di situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei precedenti commi ed a tal fine i Soci sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a rendere note alla Società stessa tali situazioni ovvero ad informarla non appena esse si verificano.

Le norme contenute nel presente articolo possono essere modificate solo con delibera assembleare adottata, anche in seconda convocazione e in eventuali ulteriori convocazioni, con il voto favorevole di più del cinquanta per cento del capitale sociale avente diritto di voto e almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

## **Articolo 8**

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, le modalità ed i termini dei versamenti verranno deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

## **ASSEMBLEE**

### **Articolo 9**

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

L'Assemblea si riunisce nella Sede Sociale o altrove purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea è fatta secondo le norme di legge.

L'avviso deve fissare la data di seconda convocazione e, per l'Assemblea in sede

straordinaria, eventuali ulteriori convocazioni.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, a condizione che, entro il termine di due giorni antecedenti la data in cui deve aver luogo, sia stata ricevuta dalla Società la comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali si intende partecipare all'assemblea, che non potranno essere ritirate finché l'assemblea non abbia avuto luogo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 10**

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera validamente secondo le norme di legge.

Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto Sociale, dovranno essere assunte con l'approvazione dei due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salve più elevate maggioranze previste dal presente Statuto o dalla legge.

#### **Articolo 11**

La Presidenza delle Assemblee spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, a chi ne fa le veci e, in difetto, all'Amministratore presente più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, salvo che il verbale, per disposizione di legge, debba essere redatto da notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle stesse.

#### **Articolo 12**

Se in un'adunanza non è stato esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea viene prorogata mediante deliberazione adottata a maggioranza, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

#### **Articolo 13**

Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, nelle Assemblee l'azionista può farsi rappresentare da un altro azionista nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 14**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul quale devono essere riportati anche i verbali

redatti per atto pubblico.

Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti “per copia conforme” dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.

## **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 15**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 15 a 21 membri, nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa previa determinazione del loro numero.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario e, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto fra gli Amministratori o fra i Dirigenti della Società.

L'Assemblea delibera il compenso annuo per il Consiglio d'Amministrazione e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa deliberazione assembleare, verrà ripartito fra gli aventi diritto, nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

### **Articolo 16**

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria di regola una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che - a giudizio del Presidente - se ne manifesti la necessità o ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri e negli altri casi previsti dalla legge.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Di regola la convocazione sarà inviata tre giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, l'invio potrà essere effettuato il giorno prima dell'adunanza ed allora l'invito sarà diramato telegraficamente o mediante facsimile.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, e in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

### **Articolo 17**

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.

A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

### **Articolo 18**

Al Consiglio d'Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri, fatta eccezione per quelli che sono per legge riservati all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

1. l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
2. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
3. l'indicazione di quali altri amministratori abbiano la rappresentanza della società, ferma in ogni caso la legale rappresentanza prevista dall'art. 22;
4. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
5. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

## **ORGANI DELEGATI**

### **Articolo 19**

Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal successivo 2° comma, può delegare proprie attribuzioni, determinando contenuto e limiti della delega, al Comitato Esecutivo di cui all'art. 21, e ad un Consigliere che assume la qualifica di Consigliere Delegato.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione e non sono delegabili le

decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo;
- d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e Uffici di Rappresentanza;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni ferma in ogni caso la competenza dell'assemblea ordinaria nel caso previsto dall'articolo 2361, secondo comma, c.c.;
- g) la nomina e la revoca dei membri della Direzione Generale;
- h) lo stanziamento a titolo di liberalità di somme ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% della parte dell'utile distribuita agli azionisti per l'anno precedente.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi potranno essere conferiti anche a Dipendenti della Società entro limiti d'importo predeterminati in base alle rispettive funzioni.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso, di regola nella sua prima riunione successiva.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni atipiche, inusuali e con parti correlate.

## **Articolo 20**

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono documentate in verbali, trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge e sottoscritti dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione, fanno piena prova in giudizio e dovunque occorra produrli.

## **COMITATO ESECUTIVO**

### **Articolo 21**

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da 5 a 8 dei suoi membri, delegando ad esso proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 19.

Di esso fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti e, se nominato, il Consigliere

Delegato.

In ogni caso il Comitato Esecutivo, in via d'urgenza, potrà assumere qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio d'Amministrazione, ivi comprese quelle di cui al 2° comma del succitato art. 19. Di tali deliberazioni dovrà essere data comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione successiva.

## **PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

### **Articolo 22**

Fatta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione, prevista dall'art. 18, comma 3°, n. 3), di indicare quali altri amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque grado, con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori.

Il Presidente, su proposta del Consigliere Delegato, quando nominato, può assumere, per motivazioni di particolare urgenza, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; di tali deliberazioni dovrà essere data comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ripartisce e distribuisce le somme di cui all'art. 19 lett. H) secondo le indicazioni e le modalità deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio può, per determinati e singoli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, delegare la firma sociale a uno o più dei suoi membri e per determinate categorie di atti e di affari di ordinaria amministrazione, può conferire procura anche a persone estranee alla società.

Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca il Consiglio può autorizzare Dipendenti a firmare singolarmente per quelle operazioni che saranno dal Consiglio stesso determinate.

## **DIREZIONE GENERALE**

### **Articolo 23**

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri Dirigenti membri della Direzione Generale che il Consiglio d'Amministrazione riterrà opportuno nominare. Essa provvede a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Consigliere Delegato.

Il Direttore Generale e gli altri Dirigenti membri delle Direzioni Generale e Centrale, possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

## **SINDACI**

### **Articolo 24**

L'Assemblea nomina 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti in conformità delle disposizioni legislative vigenti. Il loro compenso annuale verrà determinato dall'Assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio Sindacale l'obbligo di segnalazione alla Banca D'Italia degli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nella vigenza del D.M. 30.3.2000 n. 162 i sindaci sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del predetto Decreto Ministeriale nonché di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dello stesso art. 1, precisandosi, al solo fine della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e con riferimento alle lettere b) e c), che i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono quelli relativi all'ambito creditizio, finanziario e assicurativo.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Non sarà valida la presentazione della lista per il raggiungimento del quorum di presentazione della quale risulti essere stato essenziale il concorso di uno o più soci che abbiano presentato o concorso a presentare anche altra lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

Ogni avente diritto al voto non può votare se non una sola lista. Parimenti non possono votare se non per una medesima lista (i) i soci vincolati nell'esercizio del diritto di voto da uno degli accordi previsti dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, o partecipanti a patti, in qualunque forma stipulati che abbiano per oggetto o per effetto l'esercizio anche

congiunto di un' influenza dominante sulla società, (ii) i soci che congiuntamente si trovino nelle condizioni di esercitare un'influenza dominante sulla società ricorrendo una delle situazioni previste dall'art. 23 secondo comma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 Sindaci Effettivi e 1 Sindaco Supplente;

b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletto sindaco effettivo il primo della lista e sindaco supplente il secondo.

Nel caso in cui sia presentata o riceva voti una sola lista tutti i sindaci sono tratti da essa, risultando eletti sindaci effettivi i primi tre e sindaci supplenti i successivi due nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto del principio della riserva di un sindaco alla minoranza.

I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di cinque incarichi di Sindaco Effettivo in altre società quotate, che non facciano parte del Gruppo Bancario Banca Lombarda.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## **BILANCI - UTILI, LORO RIPARTO**

### **Articolo 25**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 26**

Gli utili risultanti dal bilancio annuo approvato dall'Assemblea, dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per dividendo agli azionisti e per quelle destinazioni che l'Assemblea vorrà determinare.

La società può deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.

## **DIRITTO DI RECESSO**

### **Articolo 27**

Al socio è consentito il diritto di recesso nei soli casi e forme tassativamente previsti dalla legge, con espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'articolo 2437, secondo comma, cod.civ. .

## **RINVIO**

### **Articolo 28**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è richiamata la normativa del Codice Civile, nonché, le altre disposizioni di legge in materia.

**Testo approvato con deliberazione della Assemblea generale straordinaria dei Soci in data 15 luglio 1916 omologata dal Regio Tribunale di Brescia con decreto n. 547-666 in data 26 luglio 1916, modificato in data:**

31 marzo 1917	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 20 aprile 1917, n. 369;
30 marzo 1918	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 12 aprile 1918, n. 516 cron.;
27 marzo 1920	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 6 maggio 1920, n. 553;
2 aprile 1921	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 28 aprile 1921, n. 1475;
5 marzo 1924	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 3 aprile 1924, n. 1967;
2 marzo 1932	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 9 aprile 1932, n. 3859;
9 marzo 1938	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 31 marzo 1938, n. 1548;
2 marzo 1940	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Regio Tribunale il 23 marzo 1940, n. 79/b;
9 aprile 1949	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 4 maggio 1949, n. 4485;
27 marzo 1954	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 17 aprile 1954, n. 3273;
17 marzo 1956	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 10 aprile 1956, n. 3325 cron.;
29 marzo 1958	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 26 aprile 1958, n. 3326 cron.;
28 aprile 1962	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 15 maggio 1962, n. 233/62 cron.;
27 aprile 1968	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 13 maggio 1968, n. 5672 cron.;
24 aprile 1971	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 30 giugno 1971, n. 6831 cron.;
30 settembre 1975	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 20 dicembre 1975, n. 7785 cron.;
29 aprile 1978	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 15 luglio 1978, n. 6735 cron.;
21 giugno 1980	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 20 settembre 1980, n. 10535 cron.;
3 luglio 1981	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 23 luglio 1981, n. 10489 cron.;

11 giugno 1983	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 29 luglio 1983, n. 11967 cron.;
22 aprile 1989	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 24 maggio 1989, n. 4701 cron.;
23 luglio 1990	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 9 agosto 1990, n. 5293 cron.;
11 dicembre 1990	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 15 gennaio 1991, n. 319 cron.; e con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 1992 omologata dal Tribunale il 6 agosto 1992, n. 4954 cron.;
30 aprile 1993	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 21 maggio 1993, n. 1813 cron.;
25 novembre 1994	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 12 dicembre 1994, n. 4237 cron.;
28 aprile 1995	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 6 maggio 1995, n. 2157 cron.;
22 settembre 1995	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 30 settembre 1995, n. 4547 cron.;
25 novembre 1995	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 30 novembre 1995, n. 5496 cron.;
22 novembre 1996	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 27 novembre 1996, n. 4528 cron.;
30 aprile 1998	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 3 giugno 1998, n° 2329 cron.;
14 novembre 1998	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 23 novembre 1998, n. 6554;
16 marzo 1999	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant a compendio del prestito obbligazionario subordinato cum warrant denominato "Banca Lombarda già Banca San Paolo di Brescia 7,5% 1996/2001 subordinato cum warrant" iscritto nel Registro delle Imprese il 16 marzo 1999;
28 aprile 2000	delibera Assemblea Straordinaria omologata dal Tribunale il 18 maggio 2000, n. 6294;
11 gennaio 2001	delibera Assemblea Straordinaria iscritta presso il Registro delle Imprese il 19 gennaio 2001;
11 gennaio 2001	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 19 gennaio 2001;
14 marzo 2001	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 16 marzo 2001;
27 aprile 2001	delibera Assemblea Straordinaria iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia il 17 maggio 2001;

11 luglio 2001	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 30 luglio 2001;
28 febbraio 2002	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 12 marzo 2002;
24 aprile 2002	delibera Assemblea Straordinaria iscritta presso il Registro Imprese delle Imprese il 18 maggio 2002;
24 luglio 2002	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 29 luglio 2002;
11 febbraio 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 21 febbraio 2003;
11 marzo 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 28 marzo 2003;
8 aprile 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 22 aprile 2003;
29 aprile 2003	delibera Assemblea Straordinaria iscritta presso il Registro Imprese delle Imprese di Brescia il 21 maggio 2003;
11 giugno 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 20 giugno 2003;
8 luglio 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 24 luglio 2003;
9 luglio 2003	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 24 luglio 2003;
11 agosto 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 4 settembre 2003;
11 settembre 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 1° ottobre 2003;
13 ottobre 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 21 ottobre 2003;
11 novembre 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 21 novembre 2003;
5 dicembre 2003	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 12 dicembre 2003;
12 gennaio 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 22 gennaio 2004;
10 febbraio 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 26 febbraio 2004;
10 marzo 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 24 marzo 2004;

6 aprile 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 15 aprile 2004;
7 giugno 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 16 giugno 2004;
29 giugno 2004	delibera Assemblea Straordinaria iscritta, unitamente all'atto integrativo dell' 8 luglio 2004, presso il Registro delle Imprese il 29 luglio 2004;
14 luglio 2004	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 3 agosto 2004;
12 agosto 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 27 agosto 2004.
10 settembre 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 28 settembre 2004.
8 ottobre 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 5 novembre 2004.
12 novembre 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 3 dicembre 2004
14 dicembre 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 24 dicembre 2004.
28 dicembre 2004	aumento del capitale sociale a seguito conversione warrant Banca Lombarda 2002/2004 iscritto al Registro delle Imprese il 30 dicembre 2004.
29 aprile 2005	delibera Assemblea Straordinaria iscritta presso il Registro delle Imprese il 1 giugno 2005.
20 luglio 2005	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 29 luglio 2005.
9 agosto 2005	aumento del capitale sociale a seguito esercizio opzioni emesse secondo i criteri e le modalità del Piano di Stock Option approvate dalle Assemblee sociali dell'11 gennaio e 27 aprile 2001 e dal Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2002. Iscrizione presso il Registro delle Imprese il 6 settembre 2005.
21 aprile 2006	delibera Consiglio di Amministrazione per aumento capitale sociale iscritta presso il Registro delle Imprese il 5 maggio 2006.